



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

1° Settore – AFFARI GENERALI- SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

***ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A
RIBERA CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DAL 01-03-2018 AL 21-12-
2018***

IMPORTO CONTRATTO: € 15.565,42 _____
di cui costi per la sicurezza € 167,83

DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Documento redatto in ottemperanza all'art. 26 del D. L.vo n. 81/2008 e ss.mm. e

ii.

RIBERA, 07.02.2018

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(Ing. Valeria Battaglia)

Il Responsabile del procedimento
(Pippo Di Leo)

Il Committente
(Dott. Raffaele Gallo)

per presa visione e accettazione del presente DUVRI

Ribera, li _____

Il Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice

1.

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla legge 9 agosto 2013 n.98:

- secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art.29 comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”*

- secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 *“Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.”* risulta che *“... Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti gli alunni ed anche il pubblico esterno.”*

Il presente Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) definisce le competenze, le responsabilità e le modalità operative da attuare in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

In particolare vengono definite le modalità di verifica della idoneità tecnico-professionali dell'appaltatore, dell'informazione sui rischi specifici e sulle azioni di cooperazione e di coordinamento che il committente deve attuare nei confronti dell'appaltatore.

Il committente dovrà, nella fase di scelta dell'imprenditore-appaltatore o lavoratore autonomo, considerare anche i parametri di sicurezza per verificare ed attestare che l'impresa sia in grado di garantire nell'espletamento delle attività lavorative, nelle aree e sugli impianti del committente, condizioni di sicurezza effettive.

Dovrà inoltre fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove si svolgeranno i lavori al fine di mettere in condizioni l'imprenditore-appaltatore o lavoratore autonomo di conoscere i rischi per essere in grado di pianificare per i propri dipendenti o per se stesso le misure necessarie per prevenirli.

Il committente deve promuovere con l'imprenditore-appaltatore o lavoratore autonomo le azioni di cooperazione e di coordinamento dando evidenza delle azioni intraprese e concordate tra le parti.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice;

e in caso di subappalto:

- delle imprese subappaltatrici;
- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

2. OBIETTIVI

Il presente documento è redatto allo scopo di:

- Fornire all'impresa risultata aggiudicataria, informazioni sui rischi specifici esistenti negli

ambienti in cui il servizio deve essere svolto;

- Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la Stazione Appaltante, l'Impresa Aggiudicataria e altri eventuali aziende presenti sul sito per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, dei datori di lavoro e le persone operanti, gli utenti ed eventuale pubblico esterno;
- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Il documento, inoltre, indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenti, ovvero i rischi correlati all'affidamento dell'appalto.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente o dell'impresa appaltatrice. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti:

- I rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- I rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- I rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- I rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, in base allo specifico piano di intervento dalla ditta aggiudicataria che comporti modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Il documento così risultante verrà richiamato nel contratto d'appalto che verrà sottoscritto dal comune con la ditta aggiudicataria, e depositato agli atti d'Ufficio.

Il presente DUVRI si applica all'Azienda committente ed all'imprenditore appaltatore o lavoratore autonomo.

Nel caso di sub-appalto la ditta Appaltatrice si impegna a fornire alla Committente la documentazione relativa al sub-appalto e a rendere edotta la ditta sub-appaltatrice delle informazioni contenute nel presente documento.

Prima dell'inizio dei lavori il fornitore del servizio dovrà produrre il Documento di valutazione dei rischi specifici per le attività da svolgere (Piano Operativo di Sicurezza).

Il Responsabile del Procedimento dovrà sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni e dell'attuazione delle misure contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi, esercitando anche un'azione attiva di controllo nei confronti della Ditta affidataria del contratto, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale su ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Il documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei

singoli lavoratori autonomi, i quali, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

3. DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati:

- Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione di servizio;
- Appaltatore: il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione di servizio con mezzi propri;
- Subappaltatore: il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione di un servizio con mezzi propri;
- DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- Responsabile dell'appalto committente: persona fisicamente designata dal Datore di Lavoro/Dirigente del committente della gestione operativa dell'appalto;
- Referente dell'impresa appaltatrice: responsabile dell'Impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il responsabile dell'appalto committente, promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett (a) D.lgs. 81/08);
- Contratto d'appalto: è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.);
- Subappalto: è il contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.);
- Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.);
- Costi relativi alla sicurezza: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'impresa e del committente.

4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La valutazione del rischio di interferenze è svolta per ciascuno dei servizi/forniture o gruppi di servizi e forniture aventi le medesime caratteristiche, oggetto del presente appalto, tenendo conto dei seguenti fattori:

- La tipologia del servizio o del gruppo di servizi;
- I luoghi di lavoro interessati;
- Il personale non dipendente dalla ditta appaltatrice che potrebbe avere interferenze con il servizio in oggetto, con ciò comprendendo anche i cittadini utenti dello specifico servizio;
- La descrizione di tali interferenze;
- Le modalità di eliminazione o riduzione delle interferenze stesse;

- La determinazione della quota del costo del servizio per eliminare o ridurre i rischi interferenti.

Sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle suddette interferenze e concordate le relative misure di prevenzione e protezione, e, ove necessario, distinte per ogni fase di attività.

5. MODALITÀ DI REVISIONE DL DUVRI

Il presente documento (DUVRI) sarà rivisto in caso di:

- Modifiche e/o integrazioni dei lavori da eseguire;
- Modifiche organizzative;
- Modifiche progettuali;
- Varianti in corso d'opera;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione di nuovi materiali;
- Modifiche del programma lavori;
- Introduzione di nuova tecnologia;
- Introduzione di macchine e attrezzature;
- Ogni qual volta il caso lo richieda.

6. INFORMAZIONI SULLE FIGURE COINVOLTE

Ente Appaltante

Ragione sociale: Comune di Ribera

Indirizzo: Corso Umberto I

CAP - Città e Provincia: 92016 – Ribera

(Agrigento)

Telefono: 0925/561

e-mail: servizisociali@comunediribera.ag.it

Committente: Dott. Raffaele Gallo

Responsabile del Procedimento: Pippo Di Leo

RSPP: Ing. Valeria Battaglia

Impresa Appaltatrice (da compilare in fase di aggiudicazione definitiva)

Ragione Sociale	
Sede	
Telefono	
E-mail	
Partita IVA	
Posizione CCIAA	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Capo cantiere	
RSPP	

RLS	
Medico Competente	

L'Appaltatore e l'impresa esecutrice, ad integrazione di quanto l'Ente Appaltante prevede in separata documentazione, dichiara espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI;
- che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori;
- che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi;
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

7. LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO/LUOGO DI ESECUZIONE

Sede Azienda/Unità produttiva/Cantiere: **Comune di Ribera**

Descrizione del servizio: **Assistenza Igienico-Personale alunni diversamente abili residenti a Ribera che frequentano le scuole dell'obbligo**

Durata: **Dal 01-03-2018 al 21-12-2018 e comunque dalla data di stipula del contratto, per complessive n.840 ore e per un totale di n. 1140 giorni, con esclusione dei periodi di vacanza scolastica festiva ed estiva.**

Ubicazione: **Scuole dell'obbligo del Comune di Ribera**

8. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione del servizio

L'assistenza igienico personale è un servizio fornito dall'Ente all'interno dell'area dell'autonomia personale e dell'autosufficienza di base degli alunni diversamente abili in sostituzione ed in via provvisoria nelle more che il personale scolastico sia avviato ad apposita formazione e consegua la prescritta qualifica.

Il servizio comprende pertanto tutti quegli atti di assistenza ed igiene personale che si renderanno necessari durante le ore delle attività scolastiche.

Il personale addetto al servizio di assistenza igienico personale opererà, a chiamata, presso le scuole destinatarie del servizio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche.

Il servizio di assistenza igienico personale è destinato agli alunni portatori di handicap, di cui agli elenchi trasmessi dai dirigenti scolastici, non autosufficienti sul piano motorio e/o con ritardo mentale che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzioni dell'autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari ed al compimento degli atti elementari della vita, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado con sede nel territorio comunale ed il cui handicap, al fine di poter godere del servizio di che trattasi, è stato accertato dall'ASP competente.

Lavoratori dell'impresa

L'elenco completo dei lavoratori, con relative mansioni, qualifica e partecipazione a corsi di formazione ed informazione di sicurezza saranno forniti dalla Ditta al Comune di Ribera.

Nome e Cognome	Mansione e Qualifica

Principali attrezzature ed apparecchiature utilizzate dalla ditta

L'elenco completo delle attrezzature sarà forniti dalla Ditta al Comune di Ribera.

Attrezzature	Marca

Per le attrezzature e le principali apparecchiature la Ditta fornirà agli operatori procedure operative di utilizzo e manutenzione.

L'appaltatore si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata.

Coordinamento dei lavori

In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione oggetto del servizio se non a seguito di avvenuta firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto Committente e l'incaricato della ditta appaltatrice di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il Committente e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime, se autorizzate a priori, potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del procedimento e la firma del verbale di coordinamento da parte del Committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Misure di coordinamento generali e attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Nessuna attività e/o operazione da parte dell'impresa appaltatrice potrà avvenire se non prima di aver preso visione del presente documento e aver partecipato ad una consultazione con il Committente circa i rischi specifici degli ambienti di lavoro.

I lavori possono essere interrotti da parte del Committente o della Ditta appaltatrice qualora si ritenesse che le interferenze previste dal presente documento non siano più adeguate e sicure per il contesto in cui si opera. Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Committente.

In tale sede, il responsabile della Ditta si impegna a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori. Inoltre, il Gestore del contratto si impegna ad aggiornare la presente valutazione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto, o se durante l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dalla Committente e dal Fornitore.

Per le attività oggetto del presente DUVRI sarà di volta in volta verificato se sussistano condizioni di interferenza tra le attività programmate della Ditta e quelle di altre ditte presenti o con il personale dell'Azienda e con l'utenza.

La Ditta dovrà trasmettere tutte le osservazioni ed integrazioni al presente documento dopo aver effettuato il sopralluogo e dopo aver preso atto delle situazioni operative presenti in ciascun contesto di rischio.

La Ditta si impegna ad inserire il presente documento come allegato del proprio documento di valutazione dei rischi assumendosi tutte le responsabilità di cui all'art 17 del D.Lgs. 81/08.

E' vietato alla ditta aggiudicataria introdurre negli ambienti di lavoro qualunque tipo di attrezzatura senza precisa autorizzazione del Dirigente scolastico. Inoltre qualunque strumento utilizzato dalla Ditta per l'esecuzione del servizio, deve essere idoneo e conforme alle norme di sicurezza vigente e corredato dei necessari documenti di certificazione e controllo e dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza, secondo quanto riportato dai manuali d'uso e di manutenzione.

Il personale della Ditta aggiudicataria, dovrà, prima dell'inizio del servizio, prendere conoscenza del DUVRI e del Piano di emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici sedi di esecuzione del servizio, nonché delle misure e dei comportamenti adottati dal personale scolastico in caso di piccoli interventi di pronto soccorso.

Prima dell'inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, il Comune di Ribera e la Ditta aggiudicataria e i Dirigenti scolastici si coordineranno al fine di assicurare l'attuazione delle misure di sicurezza di cui al presente DUVRI.

L'appaltatore dovrà possedere un proprio documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, che metta in evidenza quanto predisposto per la tutela di ogni lavoratore, e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi. L'appaltatore deve nominare all'interno del proprio organico, un coordinatore tecnico, incaricato di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dal proprio personale, e di collaborare con il Committente ed i Dirigenti scolastici, al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Il coordinatore dovrà anche garantire per l'appaltatore, la puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento. Negli ambienti di

lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico o dal Committente.

Prescrizioni generali

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nel successivo paragrafo che contiene anche l'elenco dei rischi da interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure:

- Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio;
- Tutto il personale dell'appaltatore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro;
- Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008;
- È vietato fumare;
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di lavoro. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati;
- Non utilizzare attrezzi non previsti dalla mansione specifica;
- Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- Non compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- Non intraprendere alcun tipo di intervento o lavorazione diversa da quella concordata senza aver chiesto ed ottenuto il consenso da parte del Committente;
- Non effettuare lavorazioni o interventi su macchine o parti di macchine in movimento;
- Non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchinari, (l'eventuale rimozione temporanea di un dispositivo di sicurezza o protezione, che si rendesse necessaria per eseguire determinati lavori, dovrà essere preventivamente autorizzata dal committente. I dispositivi di sicurezza rimossi verranno ripristinati non appena i lavori siano interrotti o conclusi);
- Non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta necessità e solo dopo aver sentito il referente dell'immobile;
- È vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà del Comune se non espressamente autorizzato;
- In caso di infortunio avvisare immediatamente il responsabile dei lavori.

Aree di lavoro

L'impresa che effettua le lavorazioni oggetto di appalto deve preventivamente prendere visione dei luoghi mediante sopralluogo, comunicando al committente eventuali necessità per le quali occorrono: modifiche della viabilità, delle segnalazioni orizzontali e verticali; emissioni di divieti; limitazioni e prescrizioni, nonché predisposizioni di varia natura necessarie all'effettuazione dei lavori in sicurezza compresa l'identificazione dei varchi di accesso alle aree di lavoro o la

programmazione delle attività che potrebbero creare interferenza.

09. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, INTERFERENZE E MISURE DI SICUREZZA

Il presente paragrafo riporta informazioni e norme di comportamento (elenco indicativo e non esaustivo) da attuare per ridurre o eliminare i rischi da interferenza che si possono sviluppare durante lo svolgimento del servizio oggetto del contratto. Quanto riportato non esclude l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione riportate nelle restanti parti del DUVRI ove attuabili.

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si è provveduto a fornire alla ditta esterna dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro della ditta esterna, inoltre, deve essere adeguatamente informato sui contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di individuare i rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna.

In particolare, l'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori presenti ha consentito di effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si fa riferimento al capitolato d'oneri.

Nell'ambiente interessato dai lavori si evidenziano i seguenti rischi, con indicazione delle misure di riduzione dei rischi da adottare.

Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, riguardano la contestuale attività degli operatori della Ditta appaltante con il personale scolastico educativo, di sostegno, di vigilanza e addetto alle pulizie, personale addetto manutenzioni, alunni e presenza di eventuale pubblico.

Attività	Possibili rischi da interferenze	Misure di sicurezza da adottare
Descrizione attività interferenziali tra il personale (assistenti igienico personale e autonomia e comunicazione) della ditta aggiudicataria e il personale scolastico educativo di sostegno.	Utilizzo di spazi comuni per l'attività scolastica e per l'accesso e l'uscita e conseguente rischio di interferenza con gli altri presenti all'interno dell'edificio.	Le attività che prevedono la collaborazione degli operatori della Ditta appaltante e il personale della scuola sono preventivamente programmate e organizzate dal Comune con la Ditta aggiudicataria e il Dirigente scolastico.
Cura dell'igiene del soggetto disabile.	Rischio biologico con rischio di esposizione per l'assistente igienico-personale.	Durante la normale attività lavorativa utilizzare la normale prassi igienica-personale avvertire il committente in caso di rischi e fornire tutti i dispositivi necessari (guanti, grembiule, mascherine).
Attività interferenziali con altro	Cadute dallo stesso livello per	Sfasamento spaziale e temporale

<p>personale scolastico per servizio di pulizia e vigilanza.</p>	<p>inciampi, pavimenti scivolosi, ecc. Urti, colpi, impatti contro oggetti immobili e parti sporgenti, ecc.</p>	<p>delle pulizie. Esecuzione delle lavorazioni in ambienti opportunamente lasciati liberi dal personale. Adozione di segnaletica indicante l'eventuale inibizione provvisoria dell'accesso e del transito di alcune parti dell'edificio. Corretta gestione delle attrezzature e dei prodotti chimici utilizzati.</p>
<p>Attività interferenziali con altro personale. E' possibile una compresenza di personale in caso debbano essere effettuate manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura.</p>	<p>Rischio scivolamento Rischi fisici-rumore Rischio chimico Caduta di oggetti dall'alto</p>	<p>Sfasamento spaziale e temporale delle attività di manutenzione. Il dirigente scolastico è tenuto ad avvertire il personale della Ditta aggiudicataria degli interventi manutentivi e dei loro rischi. Il personale della ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle misure impartite. Adozione di segnaletica.</p>
<p>Cura della persona, assistenza al trasferimento ai servizi igienici e alla deambulazione.</p>	<p>Per la presenza di altre persone, scivolamenti, distrazione da elementi esterni che riducono la capacità di deambulazione</p>	<p>Formazione. Distribuzione di D.P.I. Verifica preventiva che il percorso risulti libero da ostacoli, diversificazione temporanea dell'attività in presenza di assembramenti, se ritenuto possibile.</p>
<p>Aiuto alla corretta utilizzazione di specifici tutori.</p>	<p>Mancata conoscenza di tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'utilizzo non traumatico</p>	<p>Formazione</p>
<p>Aiuto sia per il superamento di barriere architettoniche che per le varie attività generiche e manifestazioni scolastiche.</p>	<p>Presenza di altre persone/alunni che limitano e/o riducono gli spazi per una corretta deambulazione. Manifestazioni di attività incompatibili con gli alunni disabili.</p>	<p>Formazione. Verifica preventiva del percorso da effettuare, eventuale diversificazione temporale degli spostamenti per ridurre le interferenze. Permettere le attività generiche e manifestazioni scolastiche in misura adeguata alle capacità, operatività ed al numero degli assistenti</p>
<p>Tutte le attività</p>	<p>Rischio elettrico</p>	<p>In ogni ambiente esistono impianti ed apparati elettrici. Qualunque intervento sugli deve essere preventivamente autorizzato dal competente ufficio comunale. Non dovranno essere apportate modifiche agli impianti esistenti</p>

		e dovranno essere tempestivamente segnalate eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nell'utilizzo degli impianti elettrici.
--	--	---

Condizioni non previste dal DUVRI

Non sono stati individuati o ipotizzati altri rischi, quali agenti chimici e cancerogeni, altri agenti biologici oltre a quelli sopra indicati, radiazioni ionizzanti, radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, radiazioni laser. L'utilizzo di prodotti detergenti per l'igiene della persona, deve avvenire secondo le istruzioni operative indicate sulle schede tecniche dei prodotti.

Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate alle attività appaltate cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, il responsabile della ditta deve farne comunicazione preventiva al Committente.

Nel caso che in un luogo di lavoro si dovessero venire a creare situazioni di rischio legate ai rischi di tipo chimico, biologico o fisico, il committente informerà la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di situazioni pericolose, come ad esempio di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

Rischi da presenza contemporanea di più aziende nella medesima area di lavoro

Qualora fosse necessario l'esecuzione di attività di più aziende esterne, in contemporanea, nei luoghi adiacenti all'area di intervento in condizioni tali da poter generare rischi di interferenza a causa delle caratteristiche di procedure operative, attrezzature, sostanze pericolose, emissioni ecc., dovrà essere svolta preventivamente, una azione di coordinamento tra le Aziende ed il Committente per cooperare a predisporre le necessarie misure tecnico/organizzative per la prevenzione e protezione dai suddetti rischi da interferenza.

10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per ciascun servizio o gruppo di servizi, sono valutati i costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenti, con ciò intendendo tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate, così come indicativamente riportato di seguito:

- Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;
- I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- Le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- Le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono stati valutati pari a € 163,69.

11. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Misure di Prevenzione e Protezione - Emergenza INCENDIO

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- Non fumare sui luoghi di lavoro;
- Non ostacolare le uscite di emergenza;
- Non coprire, rimuovere estintori ed idranti;
- Non ingombrare le vie di fuga, anche con ostacoli solo momentanei.

La società appaltatrice provvederà che i propri dipendenti e lavoratori prendano visione e si attengano alle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse nei corridoi della struttura.

L'azienda appaltatrice provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, (se non ancora formato) restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

Comportamento di sicurezza:

- In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre rischi;
- Qualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovrà:
 - Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo **mantenendo la calma**;
 - Avvertire i Vigili del Fuoco – 115;
 - Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento.

Misure di Prevenzione e Protezione - Emergenza PRIMO SOCCORSO

La ditta Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza:

- Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03;
- Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione;
- A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

L'azienda appaltatrice provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, (se non ancora formato) restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

12. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Datore di lavoro/Dirigente/Preposto delegato

Controlla che quanto definito dalla Ditta per le attività della sicurezza, prevenzione incidenti, infortuni, incendi e danni, sia applicata nel luogo di svolgimento del lavoro.

Predisporre affinché i diversi Responsabili operativi siano opportunamente sensibilizzati, informati e formati in materia di sicurezza.

Verifica che il Piano di coordinamento sia adeguato alla tipologia di lavoro e che se necessario sia aggiornato.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Deve essere in grado di sapere valutare le capacità dei singoli responsabili ai quali vengono affidati i compiti per la gestione della sicurezza nella sede di lavoro.

Fornisce indicazioni per il superamento delle potenziali forme di rischio in riferimento al presente Piano di Coordinamento.

Gestisce i problemi di sicurezza emersi durante lo svolgimento dei lavori. Richiama il Personale che non adempie alle funzioni di controllo della sicurezza.

Effettua ispezioni nell'area di lavoro, suggerendo se necessario azioni correttive da intraprendere nel caso si individuino condizioni di pericolosità.

Responsabile tecnico dei lavori

Il Responsabile dei lavori viene nominato dal Committente e dall'Appaltatore quale delegato delle rispettive aziende.

Dispone di una idonea conoscenza del luogo in cui si debbono svolgere i lavori. In particolare è informato sulla:

- Idoneità delle attrezzature e dei mezzi presenti nel luogo di lavoro
- Uso dei mezzi di protezione personali e collettivi
- Modalità di gestione dell'emergenza. I suoi compiti sono:
- Verificare l'area destinata allo svolgimento dei lavori da eseguire
- Fornire informazioni e programmi allo scopo di prevenire rischi fisici per eventuali imprevisti nella tipologia di lavoro
- Richiamare il Personale che non adempie alle funzioni di controllo della sicurezza
- Coordinarsi con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Eseguire controlli periodici sullo stato della attrezzatura e dei mezzi di protezione
- Intervenire ad impedire ogni azione potenzialmente pericolosa
- Assicurarci che ogni operaio sia adeguatamente istruito circa i controlli da effettuare e le precauzioni da prendere prima di iniziare il lavoro
- Segnalare, al Datore di Lavoro ed al RSPP, difetti o condizioni pericolose delle attrezzature;
- Conoscere e verificare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza applicabili al lavoro svolto dal personale della propria azienda;
- Accertarsi che tutte le persone preposte allo svolgimento del lavoro utilizzino le protezioni d'uso fornite dalla propria Società.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Quale rappresentante, interno o di bacino, dei lavoratori viene consultato ed informato sul contenuto del piano e sulle eventuali modifiche significative da apportarsi. Può formulare proposte al riguardo.

Svolge le funzioni previste dal D.Lgs. 81/08.

Medico competente

Nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro nomina il Medico competente. Egli provvede alla sorveglianza sanitaria che comprende:

- Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

13. DOCUMENTI RICHIESTI ALLA DITTA APPALTATRICE

Di seguito si riportano i documenti richiesti dalla Committente alla società Appaltatrice (ed eventuali subappaltatrici):

- Documento di valutazione dei rischi specifici per le attività da svolgere (Piano Operativo di Sicurezza);
- Organigramma aziendale per la sicurezza;
- Documento di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
- Elenco delle attrezzature e mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori
- Posizioni Inps e Inail;
- Documenti relativi ad eventuali subappalti.

14. DICHIARAZIONI DELLA DITTA APPALTATRICE

In relazione al Servizio oggetto del presente DUVRI, il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta _____, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che la "Ditta appaltatrice" e le eventuali subappaltatrici sono regolarmente iscritte al Registro ditte della C.C.I.A.A. ed in regola con i versamenti contributivi;
- che la "Ditta appaltatrice" ed eventuali ditte subappaltatrici dispongono di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività di cui sopra ed in particolare del lavoro oggetto della presente dichiarazione;
- che tali mezzi e attrezzature soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- che la "Ditta appaltatrice" ed eventuali ditte subappaltatrici hanno valutato i rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività lavorativa dei propri dipendenti e adottato le relative misure di sicurezza con particolare riferimento alla tipologia del lavoro

oggetto della presente dichiarazione, ivi compresa la messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- che i lavoratori dipendenti della “Ditta appaltatrice” ed eventuali ditte subappaltatrici che interverranno per conto della “Ditta appaltatrice”, sono adeguatamente informati e formati relativamente all’oggetto della richiesta di intervento in questione, in particolare su:
 1. rischi specifici inerenti all’attività lavorativa svolta (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
 2. corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (art. 77 del D.Lgs. 81/08).

La “Ditta appaltatrice” dichiara inoltre di essere stata adeguatamente informata dal Comune di Ribera sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri lavoratori e sulle misure di prevenzione da adottare in relazione alla presente dichiarazione, assumendosi al riguardo ogni responsabilità in merito al mancato rispetto da parte dei propri lavoratori ed eventuali ditte subappaltatrici che interverranno per conto della “Ditta appaltatrice”, degli adempimenti previsti.

La “Ditta appaltatrice” si impegna a rispettare quanto previsto nel DUVRI. Si impegna, inoltre, a segnalare eventuali impreviste situazioni di pericolo riscontrate nello svolgimento del servizio per adeguare il DUVRI e per concordare le relative modalità operative.

Il presente DUVRI debitamente compilato, unitamente al DVR specifici della Ditta (Piano Operativo di Lavoro in Sicurezza), fa parte integrante del contratto di appalto.

Ribera, li _____

La Ditta appaltatrice

Per presa visione e accettazione del presente DUVRI

Ribera, li _____
Appaltatrice

Il Legale Rappresentante della Ditta

15. CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro, tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte una volta aggiudicata la gara d'appalto.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del capitolato ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. In caso di modifiche sostanziali delle condizioni iniziali di appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Datore di Lavoro Committente il Dirigente ad Interim del 1° Settore		
Dott. Raffaele Gallo		
		data e firma
Responsabile del Procedimento Pippo Di Leo		
		data e firma

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione R.S.P.P. Ing. Valeria Battaglia		
		data e firma

<i>per presa visione ed accettazione</i>		
Appaltatore		
		data e firma

